

IL PRESENTE DOCUMENTO NON DEVE ESSERE DIVULGATO, PUBBLICATO O DISTRIBUITO, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE (O IN QUALSIASI ALTRO PAESE, IN O DA QUALSIASI GIURISDIZIONE IN CUI LA SUA DIVULGAZIONE, PUBBLICAZIONE O DISTRIBUZIONE COSTITUISCA UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI O DEI REGOLAMENTI APPLICABILI IN TALE GIURISDIZIONE). LE INFORMAZIONI FORNITE IN QUESTO DOCUMENTO NON COSTITUISCONO UN'OFFERTA DI VENDITA DI STRUMENTI FINANZIARI O UNA SOLLECITAZIONE DI UN'OFFERTA DI ACQUISTO DI ALCUNO STRUMENTO FINANZIARIO IN ALCUN PAESE O GIURISDIZIONE IN CUI TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE NON SIA AUTORIZZATA OVVERO AD ALCUNA PERSONA A CUI NON SIA CONSENTITO DALLA LEGGE FARE TALE OFFERTA O SOLLECITAZIONE.



**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE
DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTE CORRELATA**

(Fusione per incorporazione di MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.)

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sul sito internet della società (www.gruppomps.it sezione "Corporate Governance - Operazioni con le parti correlate"), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

17 marzo 2026

Indice

PREMESSA	5
1. Avvertenze.....	5
1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall’Operazione.....	5
2. Informazioni relative all’Operazione	6
2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’Operazione.....	6
2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l’Operazione è posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all’organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell’Operazione.....	9
2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell’Operazione per BMPS.....	10
2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell’Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni simili	11
2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell’Operazione	16
2.6 Dichiarazione se l’ammontare dei compensi dei componenti dell’organo di amministrazione di BMPS e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell’Operazione	17
2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell’emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell’emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell’allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.....	17
2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l’Operazione, specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti.....	17
2.9 Se la rilevanza dell’Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell’art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell’esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest’ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni	18
Allegato A	Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni utilizzate all'interno del Documento Informativo, in aggiunta a quelle indicate nel testo. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. Si precisa che per le definizioni sotto riportate, ogniqualvolta il contesto lo richieda, la forma singolare include la forma plurale e viceversa.

BMPS o Società Incorporante	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena e Codice Fiscale n. 00884060526.
Circolare Bankit	La Circolare d'Italia n. 285/13, Parte Terza, Cap. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato	Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS, istituito ai sensi del Regolamento BMPS.
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione di BMPS in carica alla data del presente Documento Informativo.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Documento Informativo	Il presente documento informativo, redatto ai sensi dell'art. 5 ed in conformità allo schema di cui all'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC.
Fusione o Operazione	La fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS, il cui perfezionamento è subordinato al verificarsi di alcune condizioni sospensive previste nel Progetto di Fusione.
Gruppo BMPS	Il gruppo facente capo a BMPS.
Mediobanca o Società Incorporanda	MEDIOBANCA - Banca di Credito Finanziario Società per Azioni, società per azioni di diritto italiano, con sede legale in Milano, Piazzetta Enrico Cuccia, 1, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale n. 00714490158.
Offerta	L'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF da BMPS sulle

azioni di Mediobanca e conclusasi in data 29 settembre 2025.

Progetto di Fusione

Il progetto di Fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS, approvato dai rispettivi Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione in data 10 marzo 2026.

Regolamento Consob OPC

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento Emittenti

Il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

Regolamento BMPS

Il *“Regolamento di Gruppo in ambito di gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni esponenti bancari”* adottato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS e vigente alla data del presente Documento Informativo.

Società Partecipanti alla Fusione

BMPS e Mediobanca.

TUB

Il D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato.

TUF

Il D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob OPC e in conformità all'Allegato 4 del medesimo Regolamento Consob OPC, nonché ai sensi del paragrafo 4.6.1 del Regolamento BMPS, pubblicato sul sito della Banca www.gruppomp.it/static/upload/ope/operazioni_con_parti_collegate_e_soggetti_collegati.pdf, e della Circolare Bankit.

Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato l'informativa richiesta ai sensi e per gli effetti della sopra richiamata disciplina in materia di operazioni con parti correlate, in merito alla Fusione di Mediobanca in BMPS.

In considerazione del rapporto di controllo di diritto esistente tra BMPS e Mediobanca, per effetto dell'acquisizione da parte di BMPS di circa l'86,3% del capitale sociale di Mediobanca a seguito dell'Offerta, la Fusione costituisce per BMPS un'operazione tra parti correlate di "maggiore rilevanza" ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 4.3.2 del Regolamento BMPS, ai sensi del Regolamento Consob OPC, nonché della Circolare Bankit.

A tale riguardo, BMPS, tenendo conto dell'Operazione nel suo complesso, ha deciso su base volontaria di non avvalersi dell'esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob OPC e dell'art. 4.4.3 del Regolamento BMPS, assoggettando - su base volontaria - l'approvazione della Fusione all'*iter* previsto dalle predette procedure per le operazioni di c.d. "maggiore rilevanza".

Come reso noto al mercato, in data 10 marzo 2026 i Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca hanno approvato il Progetto di Fusione redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-ter cod. civ., previo parere favorevole rilasciato dai rispettivi Comitati per le Operazioni con Parti Correlate.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca, in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato e sul sito internet della Banca (www.gruppomp.it sezione "Corporate Governance - Operazioni con le parti correlate").

Al presente Documento Informativo è accluso il parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

1. Avvertenze

1.1 Rischi connessi ai potenziali conflitti di interesse derivanti dall'Operazione

La Fusione si classifica come operazione con parti correlate, in ragione della circostanza che BMPS controlla di diritto, ai sensi degli artt. 2359 cod. civ., 93 del TUF e 23 del TUB, Mediobanca, con una partecipazione pari a circa l'86,3% del relativo capitale sociale, acquisita nell'ambito e ad esito dell'Offerta.

Mediobanca è altresì soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS ai sensi degli artt. 2497 e ss. cod. civ. e degli artt. 60 e ss. del TUB.

Inoltre, sebbene ne sussistessero i presupposti, BMPS ha deciso su base volontaria di non avvalersi dell'esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob OPC e dell'art. 4.4.3 Regolamento BMPS, assoggettando - su base volontaria - l'approvazione della Fusione all'*iter* previsto dalle predette procedure per le operazioni di c.d. "maggiore rilevanza", a tutela dell'interesse della Società al perfezionamento della Fusione, nonché della correttezza sostanziale dei relativi termini e condizioni e della trasparenza e correttezza procedurale, secondo quanto descritto nel presente Documento Informativo. Alla luce di quanto precede, la Fusione è stata sottoposta al preventivo parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS che, in data 9 marzo 2026, ha rilasciato il proprio parere positivo e vincolante sulla Fusione.

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha approvato il Progetto di Fusione in data 10 marzo 2026, all'unanimità dei presenti.

Fermo quanto precede, tenuto conto delle caratteristiche dell'Operazione, non si ravvisano, a giudizio di BMPS, particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate.

2. Informazioni relative all'Operazione

2.1 Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'Operazione

Rapporto di Cambio

Ai fini della determinazione degli elementi economici della Fusione, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione si sono avvalsi di *advisor* finanziari di comprovata professionalità e in particolare:

- quanto a BMPS: J.P. Morgan Securities plc, UBS Europe SE e Jefferies GmbH;
- quanto a Mediobanca: Morgan Stanley & Co. International PLC.

Inoltre, ai fini della predisposizione dei propri pareri, i Comitati per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS e Mediobanca hanno ritenuto opportuno avvalersi del supporto, per quanto attiene agli aspetti finanziari dell'Operazione, rispettivamente di Alvarez & Marsal Italia S.r.l. e Alvarez & Marsal Spain S.L. (l'“**Advisor Finanziario Comitato**”) e Rothschild & Co. Italia S.p.A..

Gli *advisor* che hanno assistito i Consigli di Amministrazione e i Comitati per le Operazioni con Parti Correlate delle Società Partecipanti alla Fusione sono stati individuati in virtù dei loro requisiti di comprovata capacità, professionalità ed esperienza in questo genere di operazioni, idonei allo svolgimento dell'incarico e a supportare le Società Partecipanti alla Fusione nelle determinazioni relative alla valutazione della congruità del rapporto di cambio e della convenienza e correttezza della Fusione, avuto anche riguardo alla complessità della struttura dell'Operazione.

Dopo aver esaminato e fatte proprie le valutazioni dei rispettivi *advisor* finanziari, in data 10 marzo 2026, previo parere favorevole da parte dei rispettivi Comitati per le Operazioni con Parti Correlate e sulla base della documentazione istruttoria ricevuta, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione hanno determinato il rapporto di cambio come segue: n. 2,450 azioni ordinarie della Società Incorporante, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Mediobanca (il “**Rapporto di Cambio**”).

Il Rapporto di Cambio non è soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro.

Il Rapporto di Cambio è stato calcolato tenendo già conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciati dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026.

Si segnala che le Società Partecipanti alla Fusione depositeranno presso il Tribunale di Firenze istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà *ex art. 2501-sexies*, comma 4, cod. civ., di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla Fusione la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio.

La relazione dell'esperto indipendente di cui all'art. 2501-sexies cod. civ. verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Situazioni Patrimoniali di Riferimento

La Fusione verrà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento, ai sensi e per gli effetti

di cui all'art. 2501-*quater*, comma 1, cod. civ., i progetti di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 approvati dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 marzo 2026 e 5 marzo 2026 (le "**Situazioni Patrimoniali di Riferimento**").

Modalità di assegnazione delle azioni della Società Incorporante e caratteristiche

La Fusione verrà attuata mediante le seguenti operazioni: (i) l'annullamento senza concambio delle azioni proprie detenute da Mediobanca alla data di perfezionamento della Fusione; (ii) l'annullamento senza concambio delle azioni di Mediobanca di proprietà di BMPS alla data di perfezionamento della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie della Società Incorporanda e assegnazione in concambio di azioni ordinarie della Società Incorporante in base al Rapporto di Cambio.

A servizio dell'assegnazione delle azioni in concambio, BMPS procederà all'aumento del proprio capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43, mediante emissione di massime n. 272.012.804 nuove azioni ordinarie.

L'ammontare delle azioni di BMPS da emettere a servizio del Rapporto di Cambio è stato determinato assumendo a riferimento l'intero capitale sociale di Mediobanca rappresentato dalle azioni da essa attualmente emesse (al netto della porzione detenuta da BMPS). A tal fine sono state pertanto considerate anche le azioni proprie di Mediobanca attualmente detenute dalla stessa, atteso che esse potrebbero, prima dell'efficacia della Fusione, essere attribuite ai beneficiari del Piano di Performance Shares 2025-2026, ove ne ricorrano i presupposti, e/o essere cedute sul mercato.

Con riferimento al Piano di Performance Shares 2025-2026, nonché a eventuali ulteriori piani di incentivazione basati su strumenti azionari (qualora le relative azioni non siano già attribuite e nella disponibilità dei rispettivi beneficiari prima dell'efficacia della Fusione), l'organo amministrativo di BMPS assumerà, nelle dovute sedi, l'assunzione delle opportune deliberazioni al fine di garantire il mantenimento e la preservazione di un trattamento equivalente per i relativi beneficiari, il tutto nel rispetto della normativa applicabile.

Le azioni di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate sull'Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie BMPS già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del TUF.

Le azioni ordinarie BMPS di nuova emissione a servizio del Rapporto di Cambio saranno messe a disposizione degli azionisti di Mediobanca, diversi da BMPS, secondo le forme proprie dei titoli accentrati presso Monte Titoli S.p.A. e dematerializzati, a partire dalla data di efficacia civilistica della Fusione, ove si tratti di giorno di borsa aperta, o dal primo giorno di borsa aperta successivo.

Le azioni ordinarie BMPS assegnate in concambio avranno godimento regolare e attribuiranno ai loro titolari diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, agli altri possessori di azioni ordinarie di BMPS in circolazione alla data dell'assegnazione.

Efficacia della Fusione

Subordinatamente all'avveramento (ovvero, ove consentito, alla rinuncia) delle condizioni sospensive anzidette, la Fusione produrrà effetti civilistici, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, cod. civ., a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo.

A partire dalla data di efficacia della Fusione, la Società Incorporante subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, della Società Incorporanda e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-*bis*, comma 1, cod. civ.

Ai fini contabili, le operazioni della Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno anche gli effetti fiscali.

Autorizzazioni

La Fusione richiede l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, anche di settore, e così, segnatamente:

- (i) l'autorizzazione della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione;
- (ii) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione;
- (iii) l'autorizzazione della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1;
- (iv) l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, in materia di esercizio dei poteri speciali in relazione a investimenti in settori strategici, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012 n. 56, s.m.i. (la "**normativa Golden Power**"); fermo restando che l'autorizzazione potrà essere espressa o tacita, allo spirare del termine di legge applicabile, ovvero tramite indicazione circa la non applicabilità della normativa Golden Power senza che il relativo provvedimento imponga, in capo alla Società Incorporante, prescrizioni e/o raccomandazioni; il tutto rimanendo stabilito che, in caso di emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un provvedimento contenente prescrizioni e/o raccomandazioni, la Società Incorporante potrà comunque conformarsi alle eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni ricevute e quindi decidere, congiuntamente con la Società Incorporanda, di procedere con l'atto di fusione; e
- (v) le ulteriori autorizzazioni che, ai sensi della normativa applicabile (italiana o estera), anche di settore, dovessero essere necessarie con riferimento all'accorciamento della catena partecipativa su società (italiane ed estere) ricomprese nel gruppo facente capo a BMPS o in cui BMPS venga a detenere una partecipazione qualificata diretta;

(complessivamente, le "**Autorizzazioni**").

I Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sottoporranno l'approvazione della Fusione alle rispettive Assemblee straordinarie degli azionisti una volta ottenute le necessarie autorizzazioni regolamentari.

Condizioni sospensive della Fusione

Come altresì rappresentato nel Progetto di Fusione, il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) il rilascio delle Autorizzazioni;
- (ii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- (iii) il rilascio da parte dell'esperto comune nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies cod. civ. di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (iv) l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
- (v) il mancato verificarsi, con riferimento a BMPS e/o a Mediobanca, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di esecuzione della Fusione che incida

negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società Partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio; e

- (vi) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Fusione.

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (ii), (v) e (vi) possono essere rinunciate da BMPS e Mediobanca mediante previo consenso scritto di entrambe le Società Partecipanti alla Fusione.

Diritto di recesso

Le modifiche statutarie conseguenti alla Fusione non daranno diritto di recesso ai soci di Mediobanca che non abbiano concorso all'adozione della medesima deliberazione atteso che ai sensi dell'art. 2437-*quinquies* cod. civ., le azioni della Incorporante continueranno a essere quotate sull'Euronext Milan.

Si precisa altresì che non ricorre alcuna delle fattispecie di recesso previste dagli artt. 2437 e ss. cod. civ. e/o da altre disposizioni di legge in conseguenza della Fusione.

2.2 Indicazione delle parti correlate con cui l'Operazione è posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'Operazione

In considerazione del rapporto di controllo di diritto esistente tra BMPS e Mediobanca, per effetto dell'acquisizione da parte di BMPS di circa l'86,3% del capitale sociale di Mediobanca a seguito dell'Offerta, la Fusione costituisce per BMPS un'operazione tra parti correlate ai sensi e per gli effetti ai sensi dell'art. 4.3.2 del Regolamento BMPS, ai sensi del Regolamento Consob OPC, nonché della Circolare Bankit.

Inoltre, la Fusione si configura come operazione di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 4.2.2 del Regolamento BMPS nonché dell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC. Difatti, l'indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% prevista dall'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC. Segnatamente, il controvalore della Fusione, in conformità con la normativa applicabile, è stato determinato prendendo a riferimento il valore complessivo, determinato sulla base del Rapporto di Cambio, del numero massimo di azioni BMPS che potrebbero essere emesse a servizio del concambio nel contesto della Fusione.

Come anticipato, BMPS, tenendo conto dell'Operazione nel suo complesso, ha deciso su base volontaria di non avvalersi dell'esenzione prevista per le operazioni con società controllate ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob OPC e dell'art. 4.4.3 del Regolamento BMPS, assoggettando – su base volontaria - l'approvazione della Fusione all'*iter* previsto dalle predette procedure per le operazioni di c.d. "maggiore rilevanza".

In particolare, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS è stato chiamato ad esprimere, e in data 9 marzo 2026 ha espresso all'unanimità, parere favorevole sull'interesse di BMPS al compimento della Fusione, nonché sulla convenienza e correttezza procedimentale e sostanziale. Per ulteriori informazioni, si rinvia al parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS (il "**Parere**") accluso al presente Documento Informativo *sub* Allegato "A".

Per maggiori dettagli sulla procedura espletata si rimanda a quanto indicato nel successivo Paragrafo 2.8 del Documento Informativo.

Fermo quanto precede, non risultano sussistere, per quanto noto, interessi di altre parti correlate di BMPS nell'Operazione diversi da quelli indicati al Paragrafo 1.1 che precede.

2.3 Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza dell'Operazione per BMPS

In conseguenza dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da BMPS sulle azioni di Mediobanca, quest'ultima è controllata da BMPS ai sensi e per gli effetti dell'art. 2359 cod. civ., dell'art. 93 del TUF e dell'art. 23 del TUB, ed è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BMPS ai sensi dell'art. 61 del TUB e degli artt. 2497 e ss. cod. civ..

In coerenza con quanto rappresentato nei programmi futuri prospettati da BMPS nel documento di offerta approvato da Consob con delibera n. 23626 del 2 luglio 2025 in relazione ai programmi futuri e agli obiettivi strategici e industriali dell'integrazione di Mediobanca nel Gruppo BMPS, in data 26 febbraio 2026 BMPS ha approvato un nuovo Piano Industriale 2026-2030, che prevede un articolato progetto di integrazione (societaria, organizzativa e operativa) tra le due banche e di riorganizzazione del gruppo risultante dall'acquisizione di Mediobanca (il "**Piano**").

A tal riguardo, nel mese di febbraio BMPS e Mediobanca hanno formalmente avviato le attività funzionali alla realizzazione di un più ampio progetto di riorganizzazione volto all'integrazione di BMPS e Mediobanca, che prevede in particolare:

- (i) la Fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS e, a esito della stessa,
- (ii) l'assegnazione delle attività *core* dell'attuale Mediobanca (*corporate & investment banking* e *private banking* al servizio della clientela di fascia alta) in favore di Mediobanca Premier S.p.A., che assumerà la denominazione "Mediobanca S.p.A.". In tale contesto, la partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A. verrà trasferita nella nuova "Mediobanca S.p.A." (già Mediobanca Premier); e, quale suo ulteriore passaggio qualificante,
- (iii) l'integrazione industriale delle reti dei consulenti finanziari e delle attività *retail* e *affluent wealth management* di Mediobanca Premier S.p.A. e Banca Widiba S.p.A. (che assumerà una nuova denominazione sociale che comunque richiama il *brand* Mediobanca) (le operazioni di cui ai punti (ii) e (iii) (le "**Operazioni di Riorganizzazione**").

Le suddette Operazioni di Riorganizzazione verranno definite in ogni loro aspetto e sottoposte all'approvazione dei competenti organi sociali delle società interessate in successione temporale rispetto all'approvazione del Progetto di Fusione, nell'osservanza della normativa applicabile, con l'intendimento di realizzarle in immediata consecuzione temporale con l'attuazione della Fusione.

Nel quadro sopra delineato, la Fusione si pone in coerenza con gli indirizzi approvati da BMPS nel Piano e costituisce pertanto il presupposto essenziale, nonché il primo e fondamentale passaggio di un articolato progetto di riorganizzazione finalizzato a ridefinire l'assetto complessivo del Gruppo BMPS e a creare il perimetro societario all'interno del quale troveranno attuazione, in successione rispetto all'approvazione della Fusione, le Operazioni di Riorganizzazione appena descritte.

La Fusione e le Operazioni di Riorganizzazione hanno l'obiettivo di dare piena attuazione agli obiettivi industriali e finanziari comunicati al mercato nel documento di offerta e nel Piano approvato da BMPS, assicurando maggiore coerenza tra assetto societario, modello operativo e strategie di crescita. In questa prospettiva, la Fusione e più in generale il complessivo progetto di integrazione delineato da BMPS sono funzionali al pieno conseguimento delle sinergie di costo, di ricavo e di *funding* annunciate da BMPS nel contesto dell'Offerta e del nuovo Piano, oltre che una razionalizzazione e semplificazione della struttura partecipativa del Gruppo BMPS mediante l'eliminazione di costi duplicativi di gruppo e la riorganizzazione delle linee divisionali con rafforzamento patrimoniale e massimizzazione dei ricavi, con l'obiettivo di dare vita al terzo operatore bancario nazionale in termini di totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e *total financial assets* e ad un *player* altamente diversificato, resiliente e, con *capabilities* distintive e complementari in ciascuna area di *business* e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita.

Il tutto, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione, continuità operativa e presidio dei rischi, con

l'obiettivo di rafforzare la sostenibilità del modello di *business* nel medio-lungo termine, assicurando livelli solidi e strutturali di redditività, capitale e liquidità.

Il nuovo Gruppo BMPS è caratterizzato da un modello di *business* distintivo e resiliente, un *mix* equilibrato di *funding* e una solida posizione patrimoniale e di liquidità.

Il Gruppo BMPS combinato presenta ricavi complessivi al 2025 pari a circa 8,0 € miliardi, con circa 300 € miliardi di raccolta diretta e indiretta e oltre 7 milioni di clienti.

A seguito del completamento della Fusione, il Gruppo BMPS opererà secondo una struttura organizzativa chiara e snella, articolata in cinque divisioni di *business*, progettata per cogliere pienamente le sinergie industriali, rafforzare la responsabilizzazione gestionale e accelerare l'esecuzione, assicurando al contempo la qualità dei ricavi grazie a un *mix* di *business* ben diversificato:

- Retail & Commercial Banking (circa 29% dei ricavi¹), rafforzando il posizionamento come punto di riferimento per famiglie e imprese anche tramite la messa a fattor comune delle fabbriche prodotto (es., mutui, *leasing*, *factoring*);
- Consumer Finance (circa 19% dei ricavi¹), valorizzando le competenze di Compass e la rete distributiva di BMPS per estendere l'offerta prodotti e catturare le opportunità di *cross-selling*;
- Asset Gathering & Wealth Management (circa 21% dei ricavi¹), in particolare tramite l'integrazione tra Banca Widiba S.p.A. e la clientela *retail* e *affluent* e la Rete di Consulenti Finanziari di Mediobanca Premier S.p.A., oltre all'evoluzione e l'evoluzione dell'offerta di prodotti e servizi di investimento;
- Private Banking (circa 9% dei ricavi¹), sviluppando a scala il modello di Private Investment Banking per offrire una copertura integrata e completa di soluzioni di *public* e *private market*;
- Corporate & Investment Banking (circa 14% dei ricavi¹), integrando competenze distintive di Advisory con servizi di Debt, Markets e Commercial Banking.

A questi si aggiunge l'attività di Principal Investing (circa 8% dei ricavi¹) che assicura una generazione di utili diversificata e non correlata alle *performance* dell'attività bancaria, includendo la partecipazione strategica in Assicurazioni Generali S.p.A..

2.4 Modalità di determinazione del corrispettivo dell'Operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari

Il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha incaricato J.P. Morgan Securities plc, UBS Europe SE e Jefferies GmbH di assistere lo stesso Consiglio nelle attività di valutazione e determinazione del Rapporto di Cambio. Il predetto Rapporto di Cambio è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS sulla base di proprie analisi e valutazioni, tenendo conto, tra l'altro, delle attività valutative e delle considerazioni svolte dai suddetti *advisor* finanziari, facendo riferimento ai risultati delle varie metodologie di valutazione utilizzate, nonché delle assunzioni, punti di attenzione e limitazioni evidenziate nelle stesse, tenendo altresì conto del Parere rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS in data 9 marzo 2026 il quale - come *infra* indicato - ai fini delle proprie determinazioni si è avvalso del supporto dell'Advisor Finanziario Comitato.

In particolare, in data 10 marzo 2026, gli *advisor* finanziari hanno rilasciato al Consiglio di Amministrazione di BMPS, rispettivamente, un apposito parere (c.d. *fairness opinion*) relativamente alla congruità, da un

¹ Scomposizione dei ricavi a fini illustrativi, ipotizzando il consolidamento di Mediobanca a partire dal 1° gennaio 2025. Le percentuali sono calcolate escludendo il Corporate Center.

punto di vista finanziario, del Rapporto di Cambio determinato dal Consiglio stesso.

Per la conduzione delle analisi valutative, ciascun *advisor* finanziario del Consiglio di Amministrazione ha utilizzato, tra l'altro, le seguenti informazioni pubbliche e i dati forniti da BMPS e Mediobanca (le "Informazioni"):

- (i) i bilanci consolidati delle due banche relativi agli ultimi esercizi disponibili;
- (ii) le informazioni pubbliche riguardanti le due società, incluse comunicazioni al mercato, documenti societari e presentazioni agli investitori;
- (iii) i piani industriali e finanziari predisposti dal *management* delle due banche;
- (iv) informazioni e chiarimenti forniti dal *management* nel corso di incontri e discussioni;
- (v) analisi di società comparabili;
- (vi) ogni altra informazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione.

Si precisa che, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, si è altresì tenuto conto dei piani finanziari predisposti dai rispettivi *management*, le cui proiezioni economico patrimoniali e finanziarie risultano formulate sulla base dell'assetto proprietario, societario e operativo attualmente in essere. In particolare, le proiezioni considerate riflettono uno scenario in cui BMPS detiene una partecipazione (al netto delle azioni proprie di Mediobanca) circa dell'87% delle azioni di Mediobanca, con permanenza di quest'ultima quale società quotata, e pertanto in assenza di operazione di Fusione e conseguente *delisting*. Anche le sinergie incluse nelle suddette proiezioni risultano coerentemente determinate sulla base del medesimo perimetro e della medesima configurazione societaria corrente e, conseguentemente, non incorporano effetti economico-finanziari riconducibili a scenari alternativi, inclusi processi di integrazione straordinaria o modifiche dello *status* di quotazione.

Si precisa inoltre che gli *advisor* finanziari del Consiglio di Amministrazione hanno utilizzato le previsioni di piano relative al periodo 2025–2030 concernenti Mediobanca, predisposte e fornite dal *management* di BMPS in collaborazione con quello di Mediobanca; si precisa che gli stessi *advisor* finanziari non hanno avuto accesso diretto né al *management* né agli organi societari di Mediobanca, e che, pertanto, ogni valutazione espressa si fonda esclusivamente sulla documentazione e sulle informazioni rese disponibili dal *management* di BMPS.

Metodologie di valutazione utilizzate ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio

Tenuto conto delle specificità di BMPS e Mediobanca, della tipologia di operatività, del mercato di riferimento in cui le stesse operano, della prassi valutativa in linea con gli *standard* nazionali e internazionali e delle Informazioni, sono state utilizzate le seguenti metodologie valutative:

1. La metodologia del Dividend Discount Model nella c.d. variante dell'*excess capital*. Il metodo del *Dividend Discount Model* nella variante cosiddetta dell'*excess capital* si fonda sull'assunto che il valore economico di una società sia pari alla somma del valore attuale di:
 - a. flussi di cassa dei potenziali dividendi futuri distribuibili agli azionisti generati nell'orizzonte temporale prescelto senza intaccare il livello di patrimonializzazione necessario a mantenere un predeterminato livello target di patrimonio regolamentare di lungo periodo. Tali flussi prescindono quindi dalla politica dei dividendi effettivamente prevista o adottata dal *management*;
 - b. valore di lungo periodo della società (c.d. "*terminal value*") calcolato quale valore attuale di una rendita perpetua stimata sulla base di un flusso di cassa distribuibile normalizzato, economicamente sostenibile e coerente con un tasso di crescita di lungo periodo.
2. Il metodo dei multipli di mercato nella variante del prezzo di borsa di società comparabili quotate

sui relativi utili prospettici. Secondo il metodo dei multipli di mercato, il valore di un'impresa si determina assumendo a riferimento le indicazioni fornite dal mercato borsistico con riguardo a imprese aventi caratteristiche analoghe a quella oggetto di valutazione. Il criterio si basa sulla determinazione di multipli calcolati come il rapporto tra valori borsistici e grandezze economiche, patrimoniali e finanziarie di un campione selezionato di società comparabili. I moltiplicatori così determinati vengono applicati, con le opportune integrazioni e aggiustamenti, alle corrispondenti grandezze della società oggetto di valutazione, al fine di stimarne un intervallo di valori. Ai fini della determinazione del rapporto di cambio e sulla base delle caratteristiche proprie del settore bancario e della prassi di mercato è stato selezionato il multiplo del Prezzo / Utili Prospettici al 2026, al 2027 e al 2028. Il grado di affidabilità di valutazione del metodo dei multipli di mercato dipende da un appropriato adattamento del metodo stesso alla specifica valutazione in oggetto. In tal senso, particolarmente rilevante risulta essere l'affinità, da un punto di vista operativo e finanziario, tra le società incluse nel campione di riferimento e quelle oggetto di valutazione. La significatività dei risultati è, infatti, dipendente dalla confrontabilità del campione. I titoli delle società prescelte devono inoltre presentare un buon grado di liquidità e non riguardare società i cui corsi potrebbero essere influenzati da particolari situazioni contingenti.

3. Il metodo della regressione lineare tra i multipli del prezzo di borsa sul patrimonio netto tangibile di società quotate e i rispettivi livelli di redditività prospettica espressi dal rendimento sul patrimonio netto tangibile medio di periodo (RoTE). Secondo il metodo della regressione lineare, il valore economico di una società può essere identificato sulla base di parametri identificati mediante la correlazione (se statisticamente significativa) tra i multipli del prezzo / patrimonio netto tangibile del medesimo campione di società quotate ed i rispettivi livelli di redditività prospettica, con le opportune integrazioni ed aggiustamenti, espressi dal rendimento sul patrimonio netto tangibile medio di periodo (RoTE). Nello specifico si è proceduto all'analisi di regressione lineare del prezzo / patrimonio netto tangibile ultimo disponibile rispetto al RoTE atteso al 2026 al fine di definire i parametri necessari alla valorizzazione delle società. Ai fini di questa metodologia, è stato selezionato un campione ampio e statisticamente significativo di banche quotate a livello europeo. Alcune limitazioni impattano la rilevanza di questa metodologia, principalmente legate al trattamento contabile e regolamentare della partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A..

Le risultanze delle metodologie illustrate sono state inoltre aggiustate in ottica *ex-dividend* per riflettere e tener conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciata dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026.

A fini valutativi, per ciascuna metodologia illustrata è stato individuato un intervallo di riferimento per il rapporto di cambio *ex-dividend*:

1. la metodologia del *Dividend Discount Model* nella c.d. variante dell'*excess capital*: 2,086-2,790 azioni BMPS per ogni azione Mediobanca;
2. il metodo dei multipli di mercato nella variante del prezzo di borsa di società comparabili quotate sui relativi utili prospettici: 2,060-2,909 azioni BMPS per ogni azione Mediobanca;
3. il metodo della regressione lineare: 2,328-2,961 azioni BMPS per ogni azione Mediobanca.

Punti di attenzione e limiti riscontrati nella valutazione del Rapporto di Cambio

Nell'individuazione delle metodologie e nell'elaborazione delle analisi valutative riguardanti la determinazione del rapporto di cambio, sono state riscontrate le seguenti principali limitazioni e punti di attenzione:

1. utilizzo di dati tratti dai bilanci consolidati: l'uso dei bilanci consolidati ha generato alcune complessità nell'effettuare aggiustamenti alle grandezze di reddito e patrimoniali a causa della

presenza di oneri e ricavi non ricorrenti (e.g. costi di integrazione per entrambe le società, ricavi *one-off* relativi al progetto immobiliare di Mediobanca a Monaco). Si evidenzia, inoltre, che la circostanza per cui Mediobanca risulta detenuta per una partecipazione (al netto delle azioni proprie di Mediobanca) pari circa all'87% da BMPS, ha reso necessario procedere a specifici aggiustamenti volti a riflettere l'esclusione dalla valutazione delle società dell'interesse delle minoranze. Allo stesso modo, la circostanza per cui Mediobanca (e di conseguenza BMPS indirettamente tramite Mediobanca) detiene una partecipazione in Generali pari al 13%, ha generato delle difficoltà e limitazioni nella definizione di eventuali aggiustamenti ed impatti contabili finalizzati alla determinazione di valori *standalone*.

2. Uso di dati previsionali: l'analisi è stata effettuata utilizzando dati previsionali tratti dai piani finanziari forniti dai *management* delle banche, i quali, per loro stessa natura, comportano un grado di incertezza
3. Metodi di valutazione: le valutazioni effettuate riflettono i limiti e le particolarità insiti nei diversi metodi di valutazione utilizzati.

Da ultimo, si precisa che ai fini della predisposizione del Parere, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS ha ritenuto opportuno avvalersi del supporto dell'Advisor Finanziario Comitato.

Al riguardo, dopo aver svolto i necessari e opportuni approfondimenti interni e tenuto conto di quanto previsto dal paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob OPC, l'Advisor Finanziario Comitato ha rilasciato la propria *fairness opinion* indirizzata al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate in relazione alla congruità del Rapporto di Cambio definito nella bozza di Progetto di Fusione predisposta sulla base delle informazioni allo stesso rese disponibili (la "**Fairness Opinion Alvarez**").

In particolare, sulla base di quanto riportato nella Fairness Opinion Alvarez, il Rapporto di Cambio è stato determinato sulla base delle seguenti informazioni pubbliche e i dati forniti da BMPS e Mediobanca:

- (i) i termini finanziari dell'Operazione come concordati da BMPS e Mediobanca e comunicati per iscritto in data 6 marzo 2026, inclusivi del Rapporto di Cambio;
- (ii) i risultati consolidati preliminari di BMPS al 31 dicembre 2025 approvati dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 10 febbraio 2026;
- (iii) i risultati consolidati preliminari di Mediobanca al 31 dicembre 2025, approvati dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 9 febbraio 2026;
- (iv) le relazioni finanziarie annuali di BMPS al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2023, corredate dalle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione di BMPS;
- (v) le relazioni finanziarie annuali di Mediobanca al 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2024, corredate dalle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione di Mediobanca;
- (vi) le relazioni finanziarie al 30 settembre 2025 di BMPS e Mediobanca, rispettivamente;
- (vii) il Piano Industriale 2026 – 2030 di BMPS che include gli effetti della piena integrazione di Mediobanca, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS il 26 febbraio 2026 e annunciato al mercato il 27 febbraio 2026;
- (viii) il Piano Industriale 2026 – 2030 di BMPS nello scenario in cui BMPS è azionista di controllo di Mediobanca con una quota di circa l'86,3%, quindi inclusivo delle sinergie realizzate solamente in una situazione pre-Fusione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di BMPS il 26 febbraio

2026;

- (ix) il Piano Industriale 2026 – 2030 di Mediobanca inclusivo delle sinergie realizzate in una situazione pre-Fusione di pertinenza di Mediobanca come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca il 26 febbraio 2026, e consolidato nel Piano Industriale di BMPS;
- (x) le Situazioni Patrimoniali di Riferimento, tenendo conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciati dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026;
- (xi) le informazioni pubbliche e non-pubbliche riguardanti BMPS e Mediobanca, incluse comunicazioni al mercato, documenti societari e presentazioni agli investitori ritenute rilevanti, inclusive degli estratti di documentazione presentate al Consiglio di Amministrazione di BMPS e Mediobanca in data 26 febbraio 2026, fornita da BMPS;
- (xii) per un gruppo di istituzioni finanziarie italiane ed europee selezionate, dati finanziari di mercato inclusivi di *consensus* degli analisti;
- (xiii) le ultime risultanze dal processo di *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP);
- (xiv) le relazioni e dati disponibili pubblicamente preparati da Damodaran ai fini della definizione dell'*equity risk premium*;
- (xv) le informazioni e chiarimenti forniti dal *management* nel corso di incontri e discussioni;
- (xvi) i dati di mercato relativi all'andamento dei titoli azionari di BMPS e di Mediobanca;
- (xvii) le analisi di mercato di società comparabili a BMPS e Mediobanca;
- (xviii) le altre informazioni pubblicamente disponibili utilizzate ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative rilevanti, anche attraverso *data providers* (e.g. Factset).

Sulla base di quanto rappresentato al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, alla luce delle caratteristiche operative e di mercato di BMPS e Mediobanca, della prassi valutativa nazionale e internazionale e delle informazioni disponibili, le metodologie selezionate dall'Advisor Finanziario Comitato – al fine di addivenire a valori omogenei e confrontabili – sono state le seguenti²:

- (i) la metodologia del *dividend discount model* (variante "*excess capital*"): valutazione basata sul valore attuale dei flussi di cassa dei potenziali dividendi distribuibili senza compromettere il patrimonio regolamentare target e sul "*terminal value*" calcolato come rendita perpetua sostenibile, coerente con la crescita di lungo periodo;
- (ii) il metodo dei multipli di mercato: determinazione del valore sulla base dei multipli di società comparabili quotate, con applicazione ai prospetti di utile 2026-2028, tenendo conto di liquidità, comparabilità operativa e finanziaria ed eventuali aggiustamenti per fattori contingenti;
- (iii) il metodo della regressione lineare: valutazione basata sulla correlazione tra multipli prezzo/patrimonio netto tangibile di società quotate e redditività prospettica, utilizzando un campione ampio e statisticamente significativo di banche quotate europee, al fine di definire

² Le risultanze delle metodologie illustrate sono state inoltre aggiustate in ottica *ex-dividend* per riflettere e tener conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciata dai Consigli di Amministrazione di BMPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026.

parametri affidabili per la valorizzazione delle società; e

- (iv) il metodo delle quotazioni di Borsa: utilizzo dei prezzi di mercato per stimare il valore economico delle società interessate, con particolare riferimento alla correlazione tra valori di mercato e valore economico, consentendo confronti relativi tra le società oggetto di valutazione.

2.5 Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione

L'Operazione favorisce la realizzazione di sinergie di ricavo, costo e *funding*, stimate in complessivi 0,7 € miliardi entro il 2028:

- le sinergie di ricavo (circa 0,3 € miliardi) derivano dall'ampliamento dell'offerta sulla base clienti combinata delle due banche, dalla valorizzazione delle fabbriche prodotto, dal rafforzamento del *cross-selling* e dall'integrazione delle competenze in *advisory* e *capital markets*, con miglioramento del *mix* commissionale;
- le sinergie di costo (circa 0,3 € miliardi) sono riconducibili principalmente alla semplificazione della struttura del Gruppo (con eliminazione di duplicazioni societarie e accentramento delle funzioni di governo, controllo e indirizzo strategico) e all'integrazione delle piattaforme IT e dei sistemi *core banking*;
- le sinergie di *funding* (circa 0,1 € miliardi) derivano dall'ottimizzazione della struttura di raccolta e dalla gestione accentrata della tesoreria, con benefici sui *ratio* di liquidità.

L'Operazione comporterà costi di integrazione *una tantum* stimati pari a circa 0,6 € miliardi. Sono inoltre previsti investimenti IT per circa 1 € miliardo nel periodo 2026–2030 (di cui circa 0,1 miliardi a supporto delle attività di integrazione), finalizzati a sostenere la crescita del *business* e a consolidare solide fondamenta digitali e di AI.

La Fusione costituisce, inoltre, un passaggio essenziale per:

- rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo facente capo a BMPS nei mercati di riferimento;
- migliorare l'efficienza gestionale e la capacità di investimento a supporto dei programmi futuri annunciati al mercato.

In tale contesto, per effetto della Fusione e del concambio delle azioni Mediobanca con azioni BMPS, si ritiene che, sul presupposto dell'attuazione delle Operazioni di Riorganizzazione del gruppo da parte di BMPS, oltre al raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, gli azionisti Mediobanca potranno altresì beneficiare:

- di un titolo (le azioni BMPS) più liquido, con conseguente maggiore facilità di negoziazione delle azioni, e che potrà, inoltre, trarre vantaggio della politica di remunerazione annunciata da BMPS (con un *payout* atteso del 100%) nonché del possibile utilizzo del capitale in eccesso, qualora venisse destinato a ulteriori distribuzioni agli azionisti o impiegato per sostenere la crescita del gruppo;
- della possibilità di partecipare direttamente al più ampio progetto di valorizzazione del gruppo BMPS prospettato dal nuovo piano che prevede la creazione di un *player* rafforzato, altamente diversificato, resiliente, con *capabilities* distintive e complementari in ciascuna area di *business* e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita, con potenziale di competere con successo con le principali realtà bancarie italiane ed europee.

Inoltre, grazie alla Fusione, gli azionisti di Mediobanca potranno beneficiare della realizzazione delle sinergie derivanti dall'integrazione e dall'accelerazione nell'utilizzo di Deferred Tax Assets, partecipando

così alla significativa creazione di valore e profilo di crescita dell'utile e del dividendo per azione derivante dall'integrazione.

2.6 Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione di BMPS e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'Operazione

Non si prevedono variazioni dei compensi dei componenti degli organi di amministrazione di BMPS e delle società da questa controllate in conseguenza dell'Operazione.

2.7 Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019.

Nell'Operazione non sono coinvolti, quali parti correlate, componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti della Banca.

2.8 Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'Operazione, specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti

La Fusione è stata approvata dai Consigli di Amministrazione di BMPS e Mediobanca in data 10 marzo 2026, all'unanimità dei presenti, previo parere favorevole rilasciato - rispettivamente - dai Comitati per le Operazioni con Parti Correlate delle Società Partecipanti alla Fusione, circa la sussistenza dell'interesse di quest'ultime all'esecuzione della stessa, nonché sulla convenienza e correttezza procedurale e sostanziale della Fusione.

Come anzidetto, il Consiglio di Amministrazione di BMPS si è avvalso del supporto e delle analisi effettuate da J.P. Morgan Securities plc, UBS Europe SE e Jefferies GmbH, in qualità di *advisor* finanziari.

Inoltre, ai fini della predisposizione dei propri pareri, i Comitati per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS e Mediobanca hanno ritenuto opportuno avvalersi del supporto di propri *advisor* legali e finanziari.

In particolare, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è avvalso dell'assistenza, previa verifica dei requisiti di indipendenza, dell'Advisor Finanziario Comitato (i.e., Alvarez & Marsal Italia S.r.l. e Alvarez & Marsal Spain S.L.), quale consulente finanziario chiamato a supportare il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate nell'analisi e nella valutazione delle condizioni dell'Operazione, prevedendo altresì il rilascio della Fairness Opinion Alvarez indirizzata al Comitato per le Operazioni con Parti Correlate con riferimento alla congruità dal punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio definito nella bozza di Progetto di Fusione sulla base delle informazioni rese disponibili.

Inoltre, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è avvalso dell'assistenza, previa verifica dei requisiti di indipendenza, di Legance – Avvocati Associati, quale consulente legale chiamato alla valutazione degli aspetti legali e regolamentari dell'Operazione, prevedendo altresì il rilascio di una *legal opinion* attestante la conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia di operazioni con parti correlate dell'insieme degli atti e delle procedure di carattere legale posti in essere dal Comitato medesimo, in relazione all'Operazione.

In considerazione di quanto precede, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è stato coinvolto nella fase istruttoria dell'Operazione, ricevendo un flusso informativo adeguato a supportare le valutazioni

di competenza. Coerentemente con il proprio ruolo, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nel corso delle proprie riunioni, ha richiesto informazioni puntuali e formulato osservazioni, il tutto secondo quanto meglio descritto di seguito.

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è riunito in data 16 febbraio 2026, 23 febbraio 2026, 24 febbraio 2026 e 6 marzo 2026.

Nel corso delle predette riunioni, i membri del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate hanno approfondito, tra l'altro, le tematiche relative alle modalità di implementazione della Fusione, con particolare riguardo ai termini e condizioni contenuti nelle bozze del Progetto di Fusione anche nell'ambito della riorganizzazione, ivi inclusa la proposta di Rapporto di Cambio prospettata dal *management* di BMPS, nonché le metodologie di determinazione di tale concambio, anche con l'ausilio dell'Advisor Finanziario Comitato. Durante le predette riunioni, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha inoltre richiesto informazioni puntuali, formulando osservazioni e chiedendo, ove necessario, chiarimenti e delucidazioni, al *management* di BMPS invitato a partecipare alle fasi iniziali delle medesime riunioni per riferire circa lo stato dell'Operazione. Alle predette riunioni hanno anche partecipato, su invito del Comitato, il *General Counsel* e il *Chief Financial Officer* di BMPS per l'approfondimento dei temi relativi alla Fusione.

Nel corso delle riunioni del 6 marzo 2026 e del 9 marzo 2026, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha condiviso i metodi di valutazione adottati dall'Advisor Finanziario Comitato ai fini della predisposizione della Fairness Opinion Alvarez, prendendo atto dei risultati delle analisi condotte dall'Advisor Finanziario Comitato ai fini della redazione del parere del Comitato.

Nella riunione del 9 marzo 2026, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è riunito per le determinazioni finali in ordine al rilascio del proprio parere sull'interesse di BMPS alla Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa illustrazione, *inter alia*, da parte dell'Advisor Finanziario Comitato, della Fairness Opinion Alvarez e, da parte di Legance, della *legal opinion*.

In occasione delle suddette riunioni, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate si è sempre riunito con la partecipazione della totalità dei propri componenti: Marcella Panucci (Presidente), Renato Sala, Barbara Tadolini, Domenico Lombardi e Raffaele Oriani.

In data 10 marzo 2026, il Consiglio di Amministrazione di BMPS, sulla base della documentazione istruttoria ricevuta e del parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ha approvato all'unanimità, *inter alia*, il Progetto di Fusione, conferendo i necessari poteri per convocare l'Assemblea straordinaria ai fini dell'approvazione del Progetto di Fusione nonché per il compimento di tutte le attività necessarie ai fini del buon esito dell'Operazione.

2.9 Se la rilevanza dell'Operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, le informazioni indicate nei precedenti punti devono essere fornite con riferimento a tutte le predette operazioni

La rilevanza dell'Operazione sussiste in via autonoma e non deriva dal cumulo con altre operazioni.

* * *

Documentazione allegata

- Allegato A: Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

Informativa per i soggetti statunitensi

Le azioni che saranno emesse nell'ambito della potenziale fusione (la "**Fusione**") tra Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la "**Banca**" o "**BMPS**") e MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni ("**Mediobanca**" e, congiuntamente a BMPS, le "**Società**"), non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti se non in base a una dichiarazione di registrazione efficace ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (lo "**U.S. Securities Act**") o in base ad una valida esenzione da tale registrazione.

Entrambe BMPS e Mediobanca sono società costituite in Italia. Le informazioni diffuse in relazione alla Fusione sono soggette agli obblighi di informativa previsti dalla normativa italiana, che differiscono da quelli stabiliti dalla normativa statunitense. I bilanci e le informazioni finanziarie contenuti nei documenti relativi alla Fusione saranno redatti in conformità ai principi contabili internazionali emanati dall'International Accounting Standards Board e potrebbero non essere comparabili con i bilanci o le informazioni finanziarie delle società statunitensi.

Potrebbe essere per voi difficoltoso far valere i vostri diritti e avanzare eventuali pretese ai sensi delle leggi federali degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari in relazione alla Fusione, dal momento che BMPS e Mediobanca hanno sede in Italia, e alcuni o tutti i loro amministratori e dirigenti potrebbero essere residenti in Italia o in altri paesi al di fuori degli Stati Uniti. Potreste non essere in grado di citare in giudizio una società costituita al di fuori degli Stati Uniti o i suoi amministratori o dirigenti in un tribunale non statunitense per violazioni delle leggi degli Stati Uniti in materia di strumenti finanziari. Potrebbe essere difficile obbligare una società costituita al di fuori degli Stati Uniti e le sue società controllate e/o collegate a sottoporsi al giudizio di un tribunale statunitense.

La Fusione non sarà sottoposta alle procedure di revisione o registrazione di alcuna autorità di regolamentazione al di fuori dell'Italia, e non è stata approvata o raccomandata da alcuna altra autorità governativa di regolamentazione degli strumenti finanziari. La Fusione sarà realizzata negli Stati Uniti in virtù dell'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti dallo U.S. Securities Act ai sensi della Rule 802. Di conseguenza, la Fusione sarà realizzata in conformità con i requisiti normativi, informativi e procedurali applicabili ai sensi della legge italiana. Nella misura in cui la Fusione è soggetta alle leggi statunitensi in materia di strumenti finanziari, tali leggi si applicano solo ai titolari di azioni di Mediobanca negli Stati Uniti e nessun altro soggetto potrà avanzare alcuna pretesa ai sensi di tali norme.

Dall'annuncio della Fusione, BMPS e alcune delle sue società controllate e/o collegate hanno svolto, ed intendono continuare a svolgere fino al completamento della Fusione, varie attività di gestione patrimoniale, intermediazione, servizi bancari, assunzione di garanzie reali, servizi immobiliari e fiduciari, nonché attività di deposito relative alle azioni ordinarie di BMPS al di fuori degli Stati Uniti. Tra le altre cose, BMPS o una o più delle sue società controllate e/o collegate intendono intraprendere attività di negoziazione di azioni ordinarie di BMPS per conto dei propri clienti, al fine di effettuare operazioni di intermediazione per i propri clienti e altre operazioni di assistenza in relazione alle azioni ordinarie di BMPS. Inoltre, alcune società controllate e/o collegate di BMPS che operano nel settore della gestione patrimoniale potrebbero acquistare e vendere azioni ordinarie di BMPS o indici che includono azioni ordinarie di BMPS, al di fuori degli Stati Uniti, nell'ambito delle proprie ordinarie attività di gestione discrezionale degli investimenti per conto dei propri clienti. Alcune società controllate e/o collegate di BMPS potrebbero continuare a (a) svolgere attività di commercializzazione e vendita a favore dei propri clienti di fondi che includono azioni ordinarie di BMPS, fornendo consulenza in materia di investimenti e assistenza nella pianificazione finanziaria a favore dei propri clienti, che potrebbe includere informazioni sulle azioni ordinarie di BMPS, (b) negoziare azioni ordinarie di BMPS in qualità di fiduciari e/o rappresentanti personali di trust e patrimoni, (c) fornire servizi di deposito in relazione alle azioni ordinarie di BMPS, e (d) accettare azioni ordinarie di BMPS come garanzia a fronte di prestiti. Tali attività si svolgono al di fuori degli Stati Uniti e le negoziazioni relative alle azioni ordinarie di BMPS potranno avvenire sul mercato Euronext Milan, su altre borse valori o sistemi di negoziazione alternativi e sul mercato OTC.

INFORMAZIONI IMPORTANTI

La Fusione di cui al presente documento riguarda BMPS e Mediobanca. Il presente documento non

costituisce un'offerta di acquisto o di vendita delle azioni delle Società.

Le assemblee degli azionisti delle Società saranno convocate per approvare la Fusione sulla base delle relazioni illustrative preparate dal consiglio di amministrazione delle Società.

Le azioni di BMPS e Mediobanca sono quotate su Euronext Milan, un mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e le stesse sono soggette agli obblighi e ai requisiti procedurali previsti dalla legge italiana.

È vietata la diffusione del presente documento, direttamente o indirettamente, in o verso il Canada, l'Australia o il Giappone. Il presente documento (e le informazioni in esso contenute) non contiene, né costituisce, un'offerta di vendita di strumenti finanziari, o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di strumenti finanziari, in Canada, Australia o Giappone o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o sollecitazione richiederebbe l'approvazione delle autorità locali o sarebbe altrimenti illecita (gli **"Altri Paesi"**) o negli Stati Uniti. Gli strumenti finanziari cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act o in conformità alle corrispondenti normative in vigore negli Altri Paesi e non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti, a meno che i suddetti strumenti finanziari non siano registrati ai sensi del U.S. Securities Act, o sia disponibile un'esenzione dagli obblighi di registrazione previsti ai sensi del U.S. Securities Act. BMPS non intende registrare alcuna parte di un'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti o condurre un'offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti.

Nella misura massima consentita dalla legge applicabile, le Società declinano ogni responsabilità per eventuali violazioni di tali restrizioni da parte di qualsiasi soggetto.

Allegato A - Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

PARERE DEL
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
DEL 9 MARZO 2026

1. PREMESSA

Il presente parere (il “**Parere**”) è rilasciato dal Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (il “**Comitato**”) di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“**MPS**” o la “**Società**” o la “**Società Incorporata**”) in relazione alla prospettata operazione di fusione per incorporazione di Mediobanca – Società di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**” o la “**Società Incorporanda**”) in MPS (la “**Fusione**” o l’“**Operazione**”), nel contesto del piano di integrazione tra il gruppo facente capo a Mediobanca ed il gruppo MPS approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 13 febbraio 2026, all’esito del perfezionamento dell’offerta pubblica di scambio volontaria, promossa in data 24 gennaio 2025 da MPS sulla totalità delle azioni Mediobanca (l’“**Offerta**”).

In considerazione della partecipazione attualmente detenuta da MPS nel capitale sociale di Mediobanca, nonché della struttura e delle dimensioni dell’Operazione, la Fusione risulterebbe qualificabile come “operazione con parte correlata di maggiore rilevanza” ai sensi e per gli effetti ai sensi dell’art. 4.3.2 del Regolamento di Gruppo in tema di Gestione adempimenti prescrittivi in materia di parti correlate, soggetti collegati e obbligazioni degli esponenti bancari, adottato dal Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (il “**Regolamento MPS**”), ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche (il “**Regolamento Consob OPC**”), nonché della Circolare Banca d’Italia n. 285/13, Parte Terza, Cap. 11 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la “**Circolare Bankit**”). Nonostante l’implementazione dell’Operazione benefici della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del Regolamento Consob OPC e dell’art. 4.4.3 del Regolamento MPS, il Consiglio di Amministrazione di MPS ha, tuttavia, ritenuto di non avvalersi della suddetta esenzione, assoggettando – su base volontaria – l’approvazione della Fusione all’*iter* previsto dalle predette procedure per le operazioni di c.d. “maggiore rilevanza”.

2. DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

2.1.1 Principali caratteristiche dell’Operazione

L’Operazione consiste nella fusione per incorporazione di Mediobanca in MPS (le “**Società Partecipanti alla Fusione**”). La Fusione si colloca nell’ambito di un più ampio progetto di riorganizzazione del gruppo MPS (il “**Gruppo MPS**”) finalizzato alla realizzazione di una piena integrazione tra il gruppo facente capo a Mediobanca (il “**Gruppo Mediobanca**”) e il Gruppo MPS, che contempla, oltre alla Fusione e per effetto e all’esito della stessa: (i) l’assegnazione delle attività *core* dell’attuale Mediobanca (*i.e.*, corporate & investment banking e private banking a servizio della clientela di fascia alta) in favore di Mediobanca Premier S.p.A., la quale assumerà la denominazione “Mediobanca S.p.A.”; nel medesimo contesto, la partecipazione detenuta in Assicurazioni Generali S.p.A. verrà trasferita alla nuova “Mediobanca S.p.A.” (già Mediobanca Premier S.p.A.); e (ii) l’assegnazione del ramo d’azienda relativo ai consulenti finanziari nonché alle attività *retail* e *affluent wealth management* di Mediobanca Premier S.p.A. in favore di Banca Widiba S.p.A.

Alla data del presente Parere, MPS e Mediobanca, con l’assistenza dei rispettivi *advisor* legali, hanno definito i termini del progetto di Fusione redatto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2501-*ter* del codice civile (il “**Progetto di Fusione**”), che sarà oggetto di approvazione da parte dei rispettivi Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione.

Si segnala che – a seguito dell’approvazione del Progetto di Fusione da parte dei Consigli di

Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione – il Progetto di Fusione sarà depositato presso la sede sociale delle Società Partecipanti alla Fusione e verrà successivamente depositato – ai fini della relativa iscrizione ai sensi dell’art. 2501-*ter*, comma 3, primo periodo, del codice civile – presso il Registro delle Imprese ove hanno sede le Società Partecipanti alla Fusione, previo rilascio, da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d’Italia, delle relative Autorizzazioni alla Fusione (come di seguito definite).

La Fusione sarà deliberata utilizzando quali situazioni patrimoniali di riferimento delle Società Partecipanti alla Fusione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2501-*quater*, comma 2, del codice civile, i progetti di bilancio relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, approvati dai Consigli di Amministrazione di MPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 marzo 2026 e 5 marzo 2026 (le “**Situazioni Patrimoniali di Riferimento**”).

L’eventuale approvazione della delibera di Fusione non darà luogo ad alcuna ipotesi di diritto di recesso in favore degli azionisti di MPS e/o di Mediobanca, non ricorrendo alcuno dei presupposti previsti dall’art. 2437 codice civile o da altre disposizioni di legge.

2.1.2 Rapporto di Cambio

Ci si attende che il rapporto di cambio che verrà riflesso nel Progetto di Fusione sia definito da MPS e da Mediobanca, con l’assistenza dei rispettivi consulenti finanziari, in n. 2,45 azioni ordinarie MPS, aventi godimento regolare, per ogni azione ordinaria di Mediobanca (il “**Rapporto di Cambio**”).

Il Rapporto di Cambio non sarà soggetto ad aggiustamenti o conguagli in denaro. Il Rapporto di Cambio è stato determinato sulla base delle Situazioni Patrimoniali di Riferimento, tenendo conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciati dai Consigli di Amministrazione di MPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026. In particolare, ai fini della determinazione del Rapporto di Cambio, si è tenuto conto dei piani finanziari predisposti dalle strutture societarie competenti di MPS e Mediobanca, le cui proiezioni economico patrimoniali e finanziarie risultano formulate sulla base dell’assetto proprietario, societario e operativo attualmente in essere¹.

Il concambio delle azioni, nel contesto della Fusione, verrà attuato mediante: (i) annullamento senza concambio delle azioni proprie detenute da Mediobanca alla data di perfezionamento della Fusione; (ii) annullamento senza concambio delle azioni di Mediobanca di proprietà di MPS alla data di perfezionamento della Fusione; (iii) annullamento delle restanti azioni ordinarie di Mediobanca e assegnazione in concambio di azioni ordinarie MPS in base al Rapporto di Cambio.

Conseguentemente, MPS procederà all’emissione di massime n. 272.012.804 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, con aumento del capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43.

L’ammontare delle azioni di MPS da emettere a servizio del Rapporto di Cambio è determinato assumendo a riferimento l’intero capitale sociale di Mediobanca rappresentato dalle azioni da essa attualmente emesse (al netto della porzione detenuta da MPS). A tal fine sono state pertanto

¹ In particolare, le proiezioni considerate riflettono uno scenario in cui MPS detiene una partecipazione (al netto delle azioni proprie di Mediobanca) dell’87% delle azioni di Mediobanca, con permanenza di quest’ultima quale società quotata, e pertanto in assenza di operazione di fusione e conseguente delisting. Anche le sinergie incluse nelle suddette proiezioni risultano coerentemente determinate sulla base del medesimo perimetro e della medesima configurazione societaria corrente e, conseguentemente, non incorporano effetti economico-finanziari riconducibili a scenari alternativi, inclusi processi di integrazione straordinaria o modifiche dello *status* di quotazione.

considerate anche le azioni proprie di Mediobanca attualmente detenute dalla stessa, atteso che esse potrebbero, prima dell'efficacia della Fusione, essere attribuite ai beneficiari del Piano di Performance Shares 2025-2026, ove ne ricorrano i presupposti, e/o essere cedute sul mercato.

Le azioni ordinarie di nuova emissione della Società Incorporante assegnate in concambio saranno quotate su Euronext Milan, mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., al pari delle azioni ordinarie di MPS già in circolazione, nonché sottoposte al regime di dematerializzazione e gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., ai sensi degli artt. 83-*bis* e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”).

2.1.3 *Nuovo Statuto*

Come indicato nel Paragrafo 2.1.2 che precede, a seguito della Fusione, la Società Incorporante aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43 mediante emissione di massime n. 272.012.804 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, in applicazione del Rapporto di Cambio e delle modalità di assegnazione delle azioni. L'importo dell'aumento di capitale massimo di MPS al servizio del concambio è calcolato senza tenere conto delle azioni ordinarie di Mediobanca detenute da MPS alla data del presente Parere, che saranno annullate senza concambio in sede di Fusione.

Pertanto, per effetto della Fusione, lo statuto di MPS sarà modificato limitatamente all'art. 6 per riflettere l'aumento di capitale sociale di MPS a servizio del Rapporto di Cambio.

2.1.4 *Efficacia della Fusione e condizioni sospensive*

La Fusione richiede l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, anche di settore, e così, segnatamente: (i) l'autorizzazione della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del D.Lgs. n. 385/93 s.m.i. (il “TUB”) e delle relative disposizioni di attuazione; (ii) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie derivanti dalla Fusione; (iii) l'autorizzazione della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale come strumenti di CET1; (iv) l'autorizzazione da parte di talune autorità di vigilanza estere per l'approvazione della variazione del partecipante qualificato diretto in taluni soggetti vigilati esteri ricompresi nel gruppo facente capo a MPS; (v) l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, in materia di esercizio dei poteri speciali in relazione a investimenti in settori strategici, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012 n. 56, s.m.i.; e (vi) le ulteriori autorizzazioni che, ai sensi della normativa applicabile, anche di settore, dovessero essere necessarie (complessivamente, le “**Autorizzazioni alla Fusione**”).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 57, comma 2 TUB e dell'art 2501-*ter* codice civile, i Consigli di Amministrazione delle Società Partecipanti alla Fusione sottoporranno l'approvazione della Fusione alle rispettive assemblee straordinarie degli azionisti subordinatamente al rilascio delle Autorizzazioni alla Fusione.

Ai sensi del Progetto di Fusione, il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Fusione, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) il rilascio delle Autorizzazioni alla Fusione;

- (ii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Fusione e/o che sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste a base della determinazione del Rapporto di Cambio;
- (iii) il rilascio da parte dell'esperto comune che sarà nominato ai sensi dell'art. 2501-sexies del codice civile di un parere positivo circa la congruità del Rapporto di Cambio;
- (iv) l'approvazione della Fusione da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti alla Fusione;
- (v) il mancato verificarsi, con riferimento a MPS e/o a Mediobanca, di un qualsiasi fatto, evento o circostanza occorso tra la data odierna e la data di esecuzione della Fusione che incida negativamente in modo significativo sui rapporti giuridici, sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e/o sulle prospettive reddituali di una delle Società Partecipanti alla Fusione e/o sia comunque tale da alterare in misura rilevante le valutazioni poste alla base della determinazione del Rapporto di Cambio; e
- (vi) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Fusione,

(complessivamente, le “**Condizioni Sospensive**”)

Si precisa che le sole condizioni di cui ai precedenti punti (v) e (vi) possono essere oggetto di rinuncia da parte di MPS e Mediobanca, previo consenso scritto di entrambe le società.

Si segnala che MPS e Mediobanca depositeranno presso il Tribunale di Siena l'istanza congiunta per la nomina dell'esperto, avvalendosi della facoltà ex art. 2501-sexies, comma 4, codice civile, di richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società incorporante la nomina di uno o più esperti comuni, con il compito di predisporre la relazione sulla congruità del Rapporto di Cambio.

Subordinatamente all'avveramento delle (ovvero alla rinuncia alle) Condizioni Sospensive, la Fusione produrrà effetti civilistici a far data dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo data indicata nell'atto di Fusione (la “**Data di Efficacia della Fusione**”). A partire dalla Data di Efficacia della Fusione, MPS subentrerà di pieno diritto in tutto il patrimonio, attività e passività, di Mediobanca e in tutte le ragioni, azioni e diritti, come in tutti gli obblighi, impegni e doveri di qualsiasi natura facenti capo alla medesima, in conformità a quanto previsto dall'art. 2504-bis, comma 1, del codice civile. Ai fini contabili, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate nel bilancio della Società Incorporante a partire dal 1° gennaio dell'esercizio in cui si verificheranno gli effetti civilistici della Fusione. Dalla stessa data decorreranno altresì gli effetti fiscali. Ci si attende che la Fusione divenga efficace entro il terzo trimestre 2026.

2.2 Motivazioni dell'Operazione

Come indicato nel precedente Paragrafo 2.1.1, la Fusione si inserisce nel più ampio progetto di riorganizzazione del Gruppo MPS, finalizzato alla piena integrazione del Gruppo Mediobanca nel Gruppo MPS.

In particolare, la Fusione è volta a perseguire, nel contesto della più ampia riorganizzazione, i seguenti principali obiettivi di: (i) razionalizzare la struttura societaria del Gruppo MPS, semplificando nel contempo i processi decisionali di direzione unitaria e governo del Gruppo MPS stesso; la società risultante dalla Fusione sarà il terzo operatore bancario nazionale in termini di totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e *total financial assets* e ad un *player* altamente diversificato, resiliente e, con capabilities distintive e complementari in ciascuna area

di business e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita; (ii) conseguire le piene sinergie di costo e *funding* rappresentate al mercato nell'ambito dell'Offerta; (iii) ottimizzare il profilo di cassa e di *funding* del Gruppo MPS; e (iv) ottimizzare la solida posizione di solvibilità del Gruppo MPS, anche in chiave prospettica.

Al contempo, la Fusione consentirebbe agli azionisti di Mediobanca, diversi da MPS, di (i) rimanere azionisti di un emittente bancario con azioni quotate nel mercato regolamentato italiano Euronext Milan, che, per dimensione e liquidità, rappresenterà uno dei principali gruppi bancari italiani, e (ii) detenere un titolo azionario caratterizzato da un grado di liquidità significativamente superiore a quello dell'attuale azione Mediobanca.

3. NATURA DELLA CORRELAZIONE, RILEVANZA DELL'OPERAZIONE E PROFILI PROCEDURALI

La Fusione si configura come:

- (i) operazione tra parti correlate ai sensi dell'art. 4.11 del Regolamento MPS, della Circolare Bankit e dell'art. 3, comma 1, lett. a), del Regolamento Consob OPC, in quanto MPS esercita direttamente il controllo, ai sensi dell'art. 2359 codice civile, dell'art. 93 TUF e dell'art. 23 TUB, su Mediobanca, di cui detiene complessive n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa il 86,3% del capitale sociale di Mediobanca, la quale è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MPS ai sensi degli artt. 2497 e ss. del codice civile e dell'art. 61 TUB; e
- (ii) operazione di maggiore rilevanza ai sensi dell'art. 4.2.2 del Regolamento MPS nonché dell'Allegato 3 al Regolamento Consob OPC. Difatti, l'indice di rilevanza del controvalore risulta superiore alla soglia del 5% prevista dall'Allegato 3 del Regolamento Consob OPC. Segnatamente, il controvalore della Fusione, in conformità con la normativa applicabile, è stato determinato prendendo a riferimento il valore complessivo, determinato sulla base del Rapporto di Cambio, del numero massimo di azioni MPS che potrebbero essere emesse a servizio del concambio nel contesto della Fusione.

Nonostante l'implementazione della Operazione benefici della causa di esenzione prevista per le operazioni con società controllate, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento Consob OPC e dell'art. 4.4.3 Regolamento MPS, il Consiglio di Amministrazione di MPS ha, tuttavia, ritenuto di non avvalersi della suddetta esenzione, assoggettando – su base volontaria – l'approvazione della Fusione all'*iter* previsto dalle predette procedure per le operazioni di c.d. "maggiore rilevanza".

Alla luce di quanto precede, la Fusione è sottoposta al preventivo parere del Comitato di MPS circa l'interesse di quest'ultima al compimento dell'Operazione, nonché sulla relativa convenienza e correttezza procedurale e sostanziale.

4. COMPOSIZIONE E ATTIVITÀ DEL COMITATO

4.1 Sintesi dell'attività istruttoria del Comitato

Il Comitato – composto dai Consiglieri indipendenti Marcella Panucci (Presidente), Renato Sala, Barbara Tadolini, Domenico Lombardi, Raffaele Oriani – è stato coinvolto nelle fasi di istruttoria dell'Operazione, ricevendo un flusso informativo adeguato a supportare le valutazioni di competenza. Coerentemente con il proprio ruolo, il Comitato, nel corso delle proprie riunioni, ha richiesto informazioni puntuali e formulato osservazioni, il tutto secondo quanto meglio descritto di seguito.

Ai fini dell'espletamento delle valutazioni di propria competenza per il rilascio del presente Parere, il Comitato si è avvalso dell'assistenza di primari *advisor* finanziari e legali, ravvisando l'opportunità di non avvalersi dei consulenti nominati dal Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, il Comitato ha sì è avvalso dell'assistenza, previa verifica dei requisiti di indipendenza, di:

- (i) Alvarez & Marsal Italia S.r.l. e Alvarez & Marsal Spain S.L. (congiuntamente "**Alvarez & Marsal**" o l' "**Advisor Finanziario**"), quale consulente finanziario chiamato a supportare il Comitato nell'analisi e nella valutazione delle condizioni dell'Operazione, prevedendo altresì il rilascio di una *fairness opinion* indirizzata al Comitato con riferimento alla congruità dal punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio definito nella bozza di Progetto di Fusione sulla base delle informazioni rese disponibili (la "**Fairness Opinion**"); e
- (ii) Legance – Avvocati Associati ("**Legance**" o l' "**Advisor Legale**"), quale consulente legale chiamato alla valutazione degli aspetti legali e regolamentari dell'Operazione, prevedendo altresì il rilascio di una *legal opinion* attestante la conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia di operazioni con parti correlate dell'insieme degli atti e delle procedure di carattere legale posti in essere dal Comitato, in relazione all'Operazione (la "**Legal Opinion**").

Ai fini dello svolgimento delle proprie attività, il Comitato si è riunito rispettivamente, in data 16 febbraio 2026, 23 febbraio 2026, 24 febbraio 2026 e 6 marzo 2026. Nel corso delle predette riunioni, i membri del Comitato hanno approfondito, tra l'altro, le tematiche relative alle modalità di implementazione della Fusione, con particolare riguardo ai termini e condizioni contenuti nelle bozze del Progetto di Fusione anche nell'ambito della Riorganizzazione, ivi inclusa la proposta di Rapporto di Cambio prospettata dal *management* di MPS, nonché le metodologie di determinazione di tale concambio, anche con l'ausilio dell'Advisor Finanziario. Durante le predette riunioni, il Comitato ha inoltre richiesto informazioni puntuali, formulando osservazioni e richiedendo, ove necessario, chiarimenti e delucidazioni, al *management* della Società invitato a partecipare alle fasi iniziali delle medesime riunioni per riferire circa lo stato dell'Operazione. Alle predette riunioni hanno anche partecipato, su invito del Comitato, il General Counsel e il Chief Financial Officer di MPS per l'approfondimento dei temi relativi alla Fusione.

Da ultimo, il Comitato si è riunito in data 9 marzo 2026 per le determinazioni finali in ordine al rilascio del presente Parere sull'interesse di MPS alla Fusione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, previa illustrazione, *inter alia*, da parte dell'Advisor Finanziario, della Fairness Opinion e, da parte di Legance, della Legal Opinion.

In occasione delle suddette riunioni, il Comitato si è sempre riunito con la partecipazione della totalità dei propri componenti i quali, coerentemente con il ruolo assunto, hanno richiesto informazioni puntuali e formulato osservazioni.

4.2 Documentazione analizzata ai fini del rilascio del presente Parere

Ai fini delle proprie valutazioni, il Comitato ha preso visione ed esaminato i seguenti documenti messi a disposizione dalla funzione preposta e dagli *advisor*, ciascuno per quanto di rispettiva competenza:

- (a) istanza presentata da MPS alla Banca Centrale Europea e a Banca d'Italia in data 13 febbraio 2025, concernente la richiesta di autorizzazione per la prospettata acquisizione da parte di MPS di (a) una partecipazione diretta di controllo in Mediobanca e (b) una partecipazione indiretta di controllo in Mediobanca Premier S.p.A. e Compass Banca

S.p.A. ai sensi degli articoli 19 e 22 TUB e dell'articolo 85 del Regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE del 16 aprile 2014, unitamente ai relativi allegati e ai documenti integrativi all'istanza medesima;

- (b) provvedimento autorizzativo concernente l'acquisizione diretta da parte di MPS di una partecipazione di controllo in Mediobanca e, per l'effetto, indiretta in Mediobanca Premier S.p.A. e Compass Banca S.p.A., emesso dalla Banca Centrale Europea in data 24 giugno 2025;
- (c) bozza del Progetto di Fusione, trasmessa al Comitato in data 9 marzo 2026;
- (d) bozza della relazione illustrativa redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70, comma 2, del regolamento adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, nella versione trasmessa al Comitato in data 5 marzo 2026;
- (e) bozza dell'istanza da presentarsi da parte di MPS alla Banca Centrale Europea e a Banca d'Italia concernente la richiesta di autorizzazione per la prospettata Fusione ai sensi degli articoli 56 e 57 TUB e del Titolo III, Capitolo 4, Sezioni I e II della Circolare Banca d'Italia n. 229/99;
- (f) Fairness Opinion di Alvarez & Marsal, in qualità di *advisor* finanziario del Comitato in relazione all'Operazione, rilasciata in data 9 marzo 2026;
- (g) Legal Opinion di Legance, rilasciata in data 9 marzo 2026.

Le valutazioni cui è pervenuto il Comitato assumono che le informazioni e i documenti esaminati al fine del rilascio del presente Parere siano complete e corrette e non subiscano modificazioni sostanziali da parte degli organi sociali competenti e che dalle analisi degli organi competenti e degli *advisor* in precedenza indicati non emergano elementi nuovi o ulteriori che, se noti alla data odierna, sarebbero idonei ad incidere sulle valutazioni a cui è stato chiamato il Comitato (“Assunzioni”).

5. METODOLOGIE RELATIVE AL RAPPORTO DI CAMBIO

Alvarez & Marsal, in qualità di *advisor* finanziario, nell'ambito della propria attività di supporto al Comitato ha rilasciato una Fairness Opinion in relazione alla congruità del Rapporto di Cambio definito nella bozza di Progetto di Fusione predisposta sulla base delle informazioni allo stesso rese disponibili.

Il Comitato, nel corso delle riunioni del 6 marzo 2026 e del 9 marzo 2026 ha condiviso i metodi di valutazione adottati dall'Advisor Finanziario ai fini della predisposizione della Fairness Opinion, prendendo atto dei risultati delle analisi condotte da Alvarez&Marsal ai fini della redazione del presente Parere.

In particolare, sulla base di quanto riportato nella Fairness Opinion, il Rapporto di Cambio è stato determinato sulla base delle seguenti informazioni pubbliche e i dati forniti da MPS e Mediobanca:

- (i) i termini finanziari dell'Operazione come concordati da MPS e Mediobanca e comunicati per iscritto in data 6 marzo 2026, inclusivi del Rapporto di Cambio;
- (ii) i risultati consolidati preliminari di MPS al 31 dicembre 2025 approvati dal Consiglio di Amministrazione di MPS in data 10 febbraio 2026;
- (iii) i risultati consolidati preliminari di Mediobanca al 31 dicembre 2025, approvati dal

Consiglio di Amministrazione di Mediobanca in data 9 febbraio 2026;

- (iv) le relazioni finanziarie annuali di MPS al 31 dicembre 2024 e al 31 dicembre 2023, corredata dalle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione di MPS;
- (v) le relazioni finanziarie annuali di Mediobanca al 30 giugno 2025 e al 30 giugno 2024, corredata dalle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della società di revisione di Mediobanca;
- (vi) le relazioni finanziarie al 30 settembre 2025 di MPS e Mediobanca, rispettivamente;
- (vii) il Piano Industriale 2026 – 2030 di MPS che include gli effetti della piena integrazione di Mediobanca, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di MPS il 26 febbraio 2026 e annunciato al mercato il 27 febbraio 2026;
- (viii) il Piano Industriale 2026 – 2030 di MPS nello scenario in cui MPS è azionista di controllo di Mediobanca con una quota del 86%, quindi inclusivo delle sinergie realizzate solamente in una situazione pre-Fusione, come approvato dal Consiglio di Amministrazione di MPS il 26 febbraio 2026;
- (ix) il Piano Industriale 2026 – 2030 di Mediobanca inclusivo delle sinergie realizzate in una situazione pre-Fusione di pertinenza di Mediobanca come approvato dal Consiglio di Amministrazione di Mediobanca il 26 febbraio 2026, e consolidato nel Piano Industriale di MPS;
- (x) le Situazioni Patrimoniali di Riferimento, tenendo conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciati dai Consigli di Amministrazione di MPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026;
- (xi) le informazioni pubbliche e non-pubbliche riguardanti MPS e Mediobanca, incluse comunicazioni al mercato, documenti societari e presentazioni agli investitori ritenute rilevanti, inclusive degli estratti di documentazione presentate al Consiglio di Amministrazione di MPS e Mediobanca in data 26 febbraio 2026, fornitaci da MPS;
- (xii) per un gruppo di istituzioni finanziarie italiane ed europee selezionate, dati finanziari di mercato inclusivi di *consensus* degli analisti;
- (xiii) le ultime risultanze dal processo di *Supervisory Review and Evaluation Process* (SREP)
- (xiv) le relazioni e dati disponibili pubblicamente preparati da Damodaran ai fini della definizione dell'*equity risk premium*;
- (xv) le informazioni e chiarimenti forniti dal *management* nel corso di incontri e discussioni;
- (xvi) i dati di mercato relativi all'andamento dei titoli azionari di MPS e di Mediobanca;
- (xvii) le analisi di mercato di società comparabili a MPS e Mediobanca;
- (xviii) le altre informazioni pubblicamente disponibili utilizzate ai fini dell'applicazione delle metodologie valutative rilevanti, anche attraverso *data providers* (e.g. Factset).

Sulla base di quanto rappresentato al Comitato, alla luce delle caratteristiche operative e di mercato di MPS e Mediobanca, della prassi valutativa nazionale e internazionale e delle informazioni disponibili, le metodologie selezionate dall'Advisor Finanziario – al fine di

addivenire a valori omogenei e confrontabili – sono state le seguenti²:

- (i) la metodologia del *dividend discount model* (variante “*excess capital*”): valutazione basata sul valore attuale dei flussi di cassa dei potenziali dividendi distribuibili senza compromettere il patrimonio regolamentare target e sul “*terminal value*” calcolato come rendita perpetua sostenibile, coerente con la crescita di lungo periodo;
- (ii) il metodo dei multipli di mercato: determinazione del valore sulla base dei multipli di società comparabili quotate, con applicazione ai prospetti di utile 2026-2028, tenendo conto di liquidità, comparabilità operativa e finanziaria e eventuali aggiustamenti per fattori contingenti;
- (iii) il metodo della regressione lineare: valutazione basata sulla correlazione tra multipli prezzo/patrimonio netto tangibile di società quotate e redditività prospettica, utilizzando un campione ampio e statisticamente significativo di banche quotate europee, al fine di definire parametri affidabili per la valorizzazione delle società; e
- (iv) il metodo delle quotazioni di Borsa: utilizzo dei prezzi di mercato per stimare il valore economico delle società interessate, con particolare riferimento alla correlazione tra valori di mercato e valore economico, consentendo confronti relativi tra le società oggetto di valutazione.

Sulla base della documentazione analizzata e sottoposta all’attenzione del Comitato ed esaminata la Fairness Opinion rilasciata dall’Advisor Finanziario, il Comitato ha ritenuto che il Rapporto di Cambio – pari a n. 2,45 azioni MPS per ogni azione ordinaria di Mediobanca – rifletta in modo congruo la relazione esistente tra i valori dei capitali economici delle due società.

6. ANALISI E VALUTAZIONI DEL COMITATO

6.1 Interesse al compimento dell’Operazione

Sulla base della documentazione esaminata dal Comitato e delle informazioni e dei chiarimenti forniti durante le riunioni, il Comitato ritiene che l’Operazione risulti funzionale al perseguimento dell’interesse sociale di MPS e, in generale, del Gruppo MPS, comportando benefici significativi al Gruppo MPS nel suo complesso e, così, a tutti gli azionisti.

In particolare, il Comitato ritiene che la Fusione sia coerente con le motivazioni strategiche descritte nel precedente Paragrafo 2.2, rappresentando lo strumento maggiormente idoneo – rispetto ad altre possibili strutture di integrazione – a realizzare, da un lato, il *delisting* delle azioni Mediobanca, in linea con l’obiettivo dichiarato al mercato nella documentazione relativa all’Offerta e con le aspettative della, e le rappresentazioni fornite da MPS alla, Banca Centrale Europea e, dall’altro, il perseguimento degli obiettivi industriali, patrimoniali e di creazione di valore.

In particolare, l’Operazione consentirebbe – unitamente alle operazioni di riorganizzazione da implementarsi a seguito del perfezionamento della Fusione – di facilitare e accelerare il raggiungimento delle sinergie di:

- (a) ricavi, attraverso l’implementazione di una riorganizzazione societaria coerente con le diverse aree di business;

² Le risultanze delle metodologie illustrate sono state inoltre aggiustate in ottica *ex-dividend* per riflettere e tener conto della distribuzione dei dividendi di competenza 2025 annunciata dai Consigli di Amministrazione di MPS e di Mediobanca, rispettivamente in data 10 febbraio 2026 e 9 febbraio 2026.

- (b) costi, attraverso l'integrazione tecnologica, l'ottimizzazione del personale infra-Gruppo e gestione centralizzata dei fornitori; e
- (c) *funding*, anche attraverso l'ottimizzazione dei fondi propri e delle passività ammissibili (MREL).

6.2 Convenienza e correttezza sostanziale delle condizioni dell'Operazione

Alla luce di quanto precede, nonché all'esito della propria istruttoria e delle relative valutazioni, il Comitato rileva quanto segue:

- il Comitato è stato coinvolto nelle fasi di trattativa e istruttoria dell'Operazione, ricevendo un flusso informativo adeguato a supportare le valutazioni di competenza nei termini descritti al precedente Paragrafo 4, in conformità a quanto prescritto dall'art. 3.1.2 del Regolamento MPS;
- il processo sinora seguito in relazione all'approvazione della Fusione risulta corretto e conforme alle disposizioni normative e regolamentari applicabili;
- di avere ricevuto da Alvarez & Marsal apposita Fairness Opinion, in relazione alla congruità dal punto di vista finanziario del Rapporto di Cambio definito nella bozza di Progetto di Fusione predisposta sulla base delle informazioni allo stesso rese disponibili, nonché tenuto conto dei chiarimenti e degli approfondimenti discussi nel corso delle riunioni del Comitato;
- di aver ricevuto da Legance un'apposita Legal Opinion attestante la conformità alle disposizioni normative e regolamentari applicabili in materia di operazioni con parti correlate dell'insieme degli atti e delle procedure di carattere legale posti in essere dal Comitato in relazione all'Operazione; e
- il Rapporto di Cambio che il Consiglio di Amministrazione di MPS intende proporre è coerente con gli esiti delle valutazioni effettuate sulla base delle diverse metodologie utilizzate e riflette in modo congruo la relazione esistente tra i valori dei capitali economici delle due società partecipanti alla Fusione.

All'esito delle proprie analisi, il Comitato ha ritenuto di valutare positivamente i contributi offerti dagli *advisor* e di riconoscersi nelle conclusioni da ciascuno di essi rassegnate.

7. CONCLUSIONI

Il Comitato, in conformità alle previsioni dell'art. 4.3.2 del Regolamento MPS e dell'art. 8 del Regolamento Consob OPC, esaminata la documentazione in precedenza indicata e, in particolare, la Fairness Opinion di Alvarez & Marsal e la Legal Opinion di Legance, unitamente all'intero plesso del corredo istruttorio, nonché considerate le Assunzioni riportate al Paragrafo 4.2 che precede, esprime all'unanimità parere favorevole su (i) l'interesse al compimento dell'Operazione nei termini sopra descritti, nonché (ii) la relativa convenienza e correttezza sostanziale e procedurale.

Siena, 9 marzo 2026

Per il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

La Presidente

Marcella Panucci



